



COMUNICATO N. 176/DIV – 5 MARZO 2024

176/551

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARA DEL 4 MARZO 2024

Si riporta il risultato della gara disputata il 4 Marzo 2024

10^ Giornata ritorno

GIRONE C

JUVE STABIA CASERTANA 1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 5 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

„

GARA DEL 4 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto,
premesse che in occasione della gara disputata nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società JUVE STABIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra

descritto.

GARA JUVE STABIA – CASERTANA DEL 4 MARZO 2024

Il Giudice Sportivo Sostituto,
con riferimento alle risultanze della relazione redatta dai componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi della Casertana, invita la Procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società Casertana presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore denominato Curva Ferrovia Settore Ospiti.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

JUVE STABIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco;

B) per avere, alcuni suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, attinto in tre diverse occasioni con numerosi sputi alla nuca e alla schiena il IV Ufficiale;

C) per avere, i suoi sostenitori, per tutta la durata del secondo tempo, proferito frasi offensive nei confronti del IV Ufficiale;

D) per non avere assicurato, al termine della gara, l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale;

E) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio del secondo tempo di un minuto, a causa dell'uscita ritardata dagli spogliatoi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

LA PENNA RAFFAELE (JUVE STABIA)
per aver abbandonato l'area tecnica protestando nei confronti di una decisione arbitrale (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CELIENTO DANIELE (CASERTANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SCIACCA GIACOMO MICHELE (CASERTANA)

176/552

MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BUGLIO DAVIDE (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LEONE GIUSEPPE (JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CALAPAI LUCA (CASERTANA)
MATESE MATTIA (CASERTANA)
TAURINO LEONARDO (CASERTANA)

AMMONIZIONE (II INFR)

STANGA LUCA (JUVE STABIA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 5 Marzo 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani